

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

64° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1978

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme interpretative dell'articolo 106 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, richiamato dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie, e degli articoli 101, 102 e 105, primo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 » (1325) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 864, 865
AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze 865
LI VIGNI (PCI), relatore alla Commissione 865

« Modificazioni alla legge 31 maggio 1977, n. 247, recante norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche » (1326) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 866, 867, 868
AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze 867, 868
LI VIGNI (PCI) 867
PEGORARO (PCI), relatore alla Commissione 866

« Modificazione di aliquota in materia di imposta sul valore aggiunto per gli spettacoli cinematografici » (1371)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE 856, 857 859, e passim
AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze 859, 860, 861 e passim
BEVILACQUA (DC) 859
CIPELLINI (PSI) 858, 859
LI VIGNI (PCI) 861, 863
LUZZATO CARPI (PSI), relatore alla Commissione 856, 860
PAZIENZA (DN-CD) 857, 863
SGARLATA, sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo 861
VIGNOLO (PCI) 859, 861

« Semplificazioni in materia di certificazioni da parte degli uffici del registro e dell'imposta sul valore aggiunto » (1385) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 869
GIACALONE (PCI), relatore alla Commissione 869

La seduta ha inizio alle ore 11,05.

L U Z Z A T O C A R P I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modificazione di aliquota in materia di imposta sul valore aggiunto per gli spettacoli cinematografici** » (1371)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione di aliquota in materia di imposta sul valore aggiunto per gli spettacoli cinematografici ».

Prego il senatore Luzzato Carpi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

L U Z Z A T O C A R P I, relatore alla Commissione. Il disegno di legge n. 1371, recante modificazioni di aliquota in materia di imposta sul valore aggiunto per gli spettacoli cinematografici, viene al nostro esame in un momento particolarmente grave per l'industria cinematografica che sta attraversando un periodo di crisi che incide in misura pesante sui livelli occupazionali. È necessario pertanto porvi rimedio con la massima urgenza ed il Governo bene ha fatto a presentare questo provvedimento di sgravio fiscale, anche se è necessario, a mio avviso, che un progetto organico, ben coordinato e programmato, riformi le attuali arcaiche e superate strutture del cinema.

Alcuni disegni di legge sono stati presentati in Parlamento da parte di quasi tutte le forze

politiche; sono certo che il Governo vorrà recepire favorevolmente e con particolare sollecitudine le pressanti istanze dei lavoratori del settore. Il carattere del provvedimento è dunque quello dell'urgenza ed è in questo spirito che va letto ed interpretato, tenendo conto che la riduzione dell'aliquota dell'IVA riportata al 6 per cento non potrà non avere effetti positivi che evidentemente andrebbero via via diminuendo se il varo del disegno di legge avvenisse in tempi lunghi.

Per meglio rendere edotti gli onorevoli colleghi dell'urgenza del provvedimento non posso non porre alla loro attenzione alcuni dati preoccupanti. Anzitutto la partecipazione agli spettacoli ha subito un calo impressionante. Se nel 1955 raggiunse 819 milioni di spettatori, dopo tale data vi è stata una costante e graduale riduzione, tanto che nel 1974 la partecipazione era scesa a 544 milioni. La diminuzione in un ventennio è stata quindi di 275 milioni di spettatori, pari ad un terzo. Passando ad analizzare l'ultimo triennio, ho riscontrato i seguenti dati di contrazione delle presenze: 31 milioni nel 1975, 59 milioni nel 1976, 81 milioni nel 1977. In soli tre anni si è registrato quindi un calo di circa 170 milioni di spettatori, passando dai 544 milioni del 1974 ai 374 del 1977. L'ultimo triennio (1975-77) ha complessivamente registrato una diminuzione di presenze notevolmente superiore a quella dell'intero decennio precedente (1965-1974): 170 milioni contro 119 milioni.

I primi mesi dell'anno in corso hanno registrato una ulteriore sensibile contrazione di presenze, sicchè è prevedibile che la perdita dell'intero anno 1978 non sarà inferiore ai 40-50 milioni di spettatori rispetto al 1977.

Ma prima di entrare nel merito del disegno di legge vorrei citare alcuni dati significativi degli incassi dell'ultimo triennio.

Tra il 1974 e il 1975 gli incassi lordi erano aumentati del 12,6 per cento, gli incassi netti dell'11,4 per cento.

Fra il 1975 ed il 1976 l'aumento degli incassi lordi si riduce al 3,6 per cento, mentre quelli al netto dei tributi registrano una diminuzione dell'1,5 per cento.

L'ultima variazione annua, quella fra il 1976 ed il 1977, registra una diminuzione del-

l'8,6 per cento per gli incassi lordi e del 10,5 per cento per i netti. Le variazioni testè segnalate prescindono dai fenomeni inflazionistici. La diminuzione fra il 1975 ed il 1977 in moneta 1975 tocca i 108 miliardi.

In riferimento alle giornate di spettacolo si hanno le seguenti indicazioni: nel 1974, 1.779.236 giornate di spettacolo; nel 1975, 1.758.228, con 21.008 giornate di spettacolo in meno; nel 1976, 1.720.575, con 37.653 giornate di spettacolo in meno; nel 1977, 1 milione 596.828, con 123.748 giornate di spettacolo in meno; nel 1978, 1.571.828, con 125 mila giornate di spettacolo in meno.

È da tener presente che le giornate di spettacolo in meno in un anno comportano automaticamente la diminuzione dei livelli occupazionali.

Nel 1977, infine, hanno chiuso 110 sale cinematografiche, in genere le più piccole: sono quelle che hanno gravi problemi per le difficoltà di gestione. L'aumento dell'aliquota IVA dal 6 al 12 per cento e poi al 14 per cento è quindi intervenuto nella fase di più grave crisi dell'attività cinematografica, determinata da vari concorrenti fattori tra i quali certamente anche l'improvvisa proliferazione di emittenti televisive private i cui programmi sono basati pressochè esclusivamente su film prodotti per il mercato cinematografico.

Entrando nel merito del disegno di legge, debbo precisare che l'aliquota del 6 per cento venne stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Successivamente fu portata al 12 per cento con legge 10 maggio 1976, n. 249. Infine, con decreto-legge 7 febbraio 1977, convertito in legge 7 aprile 1977, n. 102, l'aliquota fu elevata al 14 per cento.

Poichè il provvedimento investe la globalità degli atti connessi con la produzione, la distribuzione e la programmazione dei film, esso dovrebbe essere destinato per i suoi effetti a sostenere validamente il settore, incentivando gli investimenti, con il conseguente riequilibrio della gestione economica delle sale cinematografiche, con benefici riflessi sui livelli occupazionali.

Per le ragioni dianzi espresse il relatore raccomanda ai colleghi l'approvazione del di-

segno di legge, assai atteso dagli interessati ed indirettamente dalla cultura e dall'opinione pubblica del nostro paese.

Debbo dare notizia del parere favorevole già espresso dalla 7ª Commissione e dal nuovo parere pervenuto dalla 5ª Commissione, la quale si è espressa esattamente in questi termini:

« La Commissione bilancio e programmazione economica, riesaminato il disegno di legge alla luce dei nuovi elementi di valutazione forniti dal rappresentante del Ministero delle finanze relativi al gettito IVA per il 1979, a maggioranza esprime parere favorevole.

Peraltro la Commissione sottolinea l'esigenza di fare entrare in vigore la nuova aliquota per gli spettacoli cinematografici a partire dal 1° gennaio 1979 ».

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Luzzato Carpi per la sua relazione che ha fornito anche una panoramica precisa della situazione del settore cinematografico e quindi della esigenza di modificare, al fine di sostenere il settore stesso, l'aliquota IVA che grava attualmente sugli spettacoli cinematografici.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P A Z I E N Z A . Che sia necessario porsi il problema delle sale cinematografiche italiane è senz'altro vero. È anche vero, però, che l'industria cinematografica si trova in difficoltà per varie ragioni, alcune delle quali sono state ricordate dal relatore, ma soprattutto per l'ondata di pornografia dilagante grazie alla quale spesso si entra in sale semi-deserte per uscirne dopo pochi minuti, avendo assistito a spettacoli privi di qualsiasi gusto, che non discuto nella loro impostazione erotica ma nell'impostazione artistica; perchè abbiamo anche assistito a film di contenuto erotico, che però si presentavano come un fatto culturale e di progresso.

Vi è una tale mercificazione del sesso, una tale frustrazione dei valori, per cui certamente spesso non è piacevole entrare nelle sale cinematografiche. Ed allora, poichè la crisi secondo me è il frutto di molteplici cause

e poichè non esito ad attribuire all'aumento dell'IVA l'ultimo posto tra i motivi che hanno portato l'industria cinematografica al tracollo, mi domando se noi pensiamo veramente di risolvere con un sollievo fiscale una crisi di valori ormai galoppante.

Sono certo che con questo strumento non risolveremo nulla e che dovremmo invece agire affinando tutta una strumentazione che si è rivelata finora fallimentare. Mi riferisco, per esempio, alla cinematografia di Stato, che ha accumulato solo passività senza mettere ordine e fungere da elemento catalizzatore di risveglio di quei valori estetici di cui in passato, ed anche in non sporadiche occasioni, è stato sempre ricco il nostro mondo cinematografico.

Dobbiamo porci il problema di come risolvere veramente questa crisi; ed io non credo, pure essendo favorevole al disegno di legge, che con la misura proposta possiamo risolverla. Il relatore ci ha fornito dei dati sulle frequenze, sappiamo che molti esercizi cinematografici sono prossimi alla chiusura, che se ne chiudono ogni giorno e che accade — soprattutto nelle grandi città — di andare al cinema e di trovare invece un supermercato.

Direi che forse avremmo potuto e potremmo esaminare la possibilità di valutare l'onere fiscale complessivo del quale andiamo ad alleggerire l'industria cinematografica per destinarlo a premi o altre forme di incentivazione del prodotto cinematografico. È vero che entrerebbero in gioco le forze politiche e quindi potremmo avere la distribuzione di premi culturali in relazione a tessere di partito e lottizzazioni di cui è ricca l'esperienza del nostro tempo. Ma penso che ci vorrebbe uno sforzo di buona volontà di tutte le forze politiche per mettere veramente in luce il problema.

L'industria cinematografica, che non è solo un'attività estetica ed artistica in cui abbiamo sempre primeggiato in tutto il mondo, per essere sorretta ha bisogno innanzitutto di essere corretta e scoraggiata in alcune direzioni: vedi pornografia, vedi violenza; si produce in questi tempi un numero dovizioso di film che rappresentano soltanto un elemento corruttore della nostra gioventù. Non ci dobbiamo lamentare se l'ordine pubblico

degenera quando i ragazzi vedono nei film pistolettate, rapine oppure quel ciarpame pseudo-artistico erotico-sessuale da quattro soldi, che è fatto solo per *voyeurs* o per gente inibita sessualmente perchè probabilmente impotente, che soddisfa le proprie voglie attraverso queste visioni.

Pertanto, sono favorevole anche alla goccia d'acqua, all'emendamento preannunciato dal senatore Cipellini, ma vorrei che da questo piccolo provvedimento prendessimo lo spunto per affinare un'indagine sul mondo cinematografico, sull'industria cinematografica, e per cercare tutti insieme di mettere ordine in un'industria che era una industria portante della nostra economia e che invece si avvia ad essere uno squallido cimitero degno di piccoli aiuti fiscali che non risolvono nulla.

C I P E L L I N I . Mi dichiaro favorevole al disegno di legge, al quale, come preannunciato nella seduta precedente dal relatore, presenterò un emendamento tendente a stabilire una riduzione al 6 per cento dell'aliquota IVA sulle cessioni e importazioni di incisioni, stampe e litografie originali. A mio avviso, occorre infatti correggere un errore commesso anni addietro, per cui i prodotti dell'arte grafica sono attualmente assoggettati all'aliquota IVA del 35 per cento, mentre le altre opere pittoriche corrispondono al fisco l'aliquota normale del 14 per cento. Sollevei già nell'agosto 1974 e nell'aprile 1976 la questione. L'allora Ministro delle finanze senatore Stammati, nella seduta del 30 aprile 1976, dichiarandosi d'accordo nella sostanza, propose di rinviare la soluzione del problema per il tempo necessario ad operare un correttivo con il quale sarebbe stato accolto sostanzialmente quanto richiesto dal sottoscritto. Successivamente anche il ministro Pandolfi, con lettera dell'8 aprile 1977 al sottosegretario Evangelisti, assicurò che la questione sarebbe stata attentamente esaminata in occasione di una vicina revisione delle tabelle. Poichè sinora questi impegni non sono stati mantenuti, presenterò l'emendamento annunciato, che ritengo valga a sanare una palese ingiustizia. La grafica dà la possibilità a chi non dispone di somme notevoli di acquistare un'opera di autore,

6^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (18 ottobre 1978)

e non si vede perchè dovrebbe pagare l'aliquota del 35 per cento

Si potrebbe obiettare che, in caso di approvazione dell'emendamento, il fisco incasserebbe di meno. Sono profondamente convinto che attualmente dalla grafica il fisco non incassa niente, perchè si tratta di un settore che, anche a causa dell'elevata aliquota, sfugge completamente. Anzi, a mio parere, la riduzione dell'IVA al 6 per cento eliminerebbe, almeno parzialmente, l'evasione e il fisco incasserebbe di più

PRESIDENTE. Trattandosi di un emendamento che comporterebbe, almeno ipoteticamente, una riduzione di entrata, esso dovrebbe essere sottoposto, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, al preventivo parere della Commissione bilancio. Dovremo pertanto sospendere l'esame del disegno di legge.

CIPPELLINI. Il ministro Stammati nell'aprile 1976 dichiarò testualmente che sarebbe stato preferibile usare lo strumento di un decreto correttivo. Potrebbe essere questa la soluzione. Sarei pertanto disposto a ritirare l'emendamento se il Governo desse assicurazioni per la sollecita emanazione di un apposito provvedimento.

AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze. Assumo senz'altro questo impegno, purchè si tratti logicamente di autori viventi.

CIPPELLINI. Certo. Prendo atto dell'assicurazione dell'onorevole Sottosegretario e ritiro pertanto l'emendamento.

VIGNOLO. Pur non dichiarandomi contrario al provvedimento, devo rilevare che sarebbe stato opportuno che il Governo avesse presentato un disegno di legge con misure più organiche a sostegno del settore, tali da incentivare la qualità dei film. Che ci sia una crisi nel settore è un dato scontato, ed è da questo dato che si sarebbe dovuti partire per proporre misure organiche atte al superamento della crisi: vedere come si produce, stabilire chi è idoneo a produrre, definire tut-

ta una serie di elementi di valutazione sarebbe stata cosa seria, probabilmente più sentita da parte dell'opinione pubblica e che avrebbe dato un contributo concreto al superamento della crisi. Se la gente va meno nelle sale cinematografiche, ciò evidentemente è dovuto a un mutamento di abitudini nella società, ma anche alla qualità dei film, sul cui scarso livello credo che ogni cittadino italiano concordi. Discutiamo pure il disegno di legge, ma resta il problema di fondo: quando il Governo intende presentare un disegno di legge organico per lo sviluppo della produzione cinematografica che è interesse di tutti possa di nuovo raggiungere il prestigio e l'alta quotazione internazionale del passato.

Mi dichiaro comunque non contrario al disegno di legge. Un'osservazione che si deve però muovere subito è che almeno non si debba registrare, contemporaneamente alla riduzione dell'aliquota IVA, l'aumento del prezzo dei biglietti, come invece appare probabile. L'opinione pubblica non comprenderebbe certo il perchè della riduzione dell'aliquota IVA se contemporaneamente dovesse assistere a un incremento del prezzo dei biglietti del 50 per cento, come già avvenuto in alcune sale.

BENVICOLA. Mi dichiaro favorevole al disegno di legge per le motivazioni già adottate dall'onorevole relatore. Mi permetterei però di segnalare al Governo che l'industria cinematografica attraversa un periodo di crisi non soltanto per le ragioni già enunciate nel corso del dibattito, ma anche per la concorrenza delle televisioni private, un settore per il quale si impone assolutamente in tempi brevi una regolamentazione. Dicevo in privato poco fa che tutti, nessuno escluso, stiamo correndo rischi in ordine a quello che sta succedendo nelle televisioni locali. Credo che il problema si presenterà da qui a poco con estrema gravità. L'industria cinematografica va quindi protetta anche con una regolamentazione delle emittenti televisive private.

Sono altresì d'accordo con il senatore Vignolo quando manifesta l'opportunità di non aumentare il prezzo del biglietto di ingresso nei cinema. È certo infatti che si corre già l'alea di un aumento dei prezzi. Sono d'ac-

6^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (18 ottobre 1978)

cordo anche con le dichiarazioni del senatore Paziienza sul livello della produzione cinematografica.

Vorrei inoltre invitare il Governo ad un attento esame della questione delle televisioni private. Pagano o non pagano le emittenti private i tributi dovuti in ordine al *budget* pubblicitario che ricevono? Il Governo dovrebbe farsi carico di un'indagine a breve termine su questa nuova industria delle televisioni private. Risulta che alcune di esse hanno dei contratti assai vantaggiosi; dovremmo quindi vedere se pagano il corrispettivo dei guadagni, perchè i guadagni ci sono, e quando non ci fossero si correrebbero altri rischi.

PRESIDENTE. Sono favorevole al disegno di legge perchè lo ritengo un piccolo incentivo per cercare di attenuare le difficoltà in cui si dibatte il settore della produzione cinematografica. È vero che ci sono delle profonde modificazioni anche di costume e quindi bisognerà che l'industria cinematografica si orienti verso una produzione diversa da quella che è in circolazione attualmente e che non è gradita alla generalità del pubblico. Ma a questo sono collegati problemi di ordine generale. Ad esempio, soprattutto nelle grandi città la gente non può più permettersi il lusso di lasciare la casa di sera per paura dei ladri e perchè non ha più la sicurezza della propria incolumità per la strada. Questo provvedimento è dunque un piccolo palliativo per attenuare i disagi di un settore che paga duramente questa situazione di carattere generale. Come pure non possiamo dimenticare la notevole contrazione dei guadagni anche di molte aziende della ristorazione che si verifica per l'aggravarsi del fenomeno della delinquenza. Quindi da parte nostra dobbiamo approfittare anche di questa occasione per chiedere un indirizzo di politica generale nei confronti dei fenomeni della delinquenza comune e politica. Si assumano misure che consentano ai cittadini di essere liberi.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LUZZATO CARPI, *relatore alla Commissione.* Nella mia relazione avevo detto che era urgente un progetto organico di riforma del settore cinematografico e mi pare che i senatori che sono intervenuti nel dibattito siano tutti d'accordo. Convengo che si possa parlare di degradazione per alcuni spettacoli cinematografici e credo del resto che siano stati abbastanza puniti i produttori di quegli spettacoli che il senatore Paziienza ha giustamente definito ciarpame erotico. È opportuno rettificare il tiro, cambiare genere di film, anche se dobbiamo riconoscere che in questi ultimi tempi la cinematografia italiana ha prodotto film che hanno avuto una risonanza mondiale.

Il senatore Bevilacqua ha accennato a certe evasioni fiscali da parte di emittenti private; sarà compito del Ministro delle finanze presentare un disegno di legge per una giusta regolamentazione del settore. Certo un incremento dei prezzi nei cinema vi è e vi è stato ma bisogna aggiungere che il prezzo medio dei biglietti delle sale cinematografiche del circuito industriale, che sono circa 2.500, è di 916 lire. C'è stato effettivamente a Milano, e forse anche a Roma, in occasione della proiezione di qualche film di prima visione, un aumento del prezzo del biglietto, ma a me sembra che siano rimasti casi isolati. Teniamo anche presente che certe industrie automobilistiche del Piemonte e della Lombardia hanno aumentato in un anno quattro volte il listino dei prezzi senza che ciò facesse insorgere reclami, come invece accade per un cinema che porta il prezzo del biglietto a 3.000 lire. Sono d'accordo con il senatore Vignolo sull'opportunità di porre attenzione a questo problema, ma per il momento non mi sembra che desti preoccupazioni.

Vorrei concludere ricordando che è urgente che le forze politiche presentino questo nuovo progetto di riforma perchè il cinema possa effettivamente trovare uno sbocco alla crisi che lo ha colpito e continuare nella sua importante ed affascinante vita.

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Ho notato che, giustamente, è stato posto in rilievo dai senatori più l'aspetto generale del settore cinematografico che quel-

6^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (18 ottobre 1978)

lo tecnico relativo al disegno di legge in esame. Tuttavia, dagli interventi è emersa l'opportunità di questa riduzione di aliquota dell'IVA dal 14 al 6 per cento. Seppure questo provvedimento non risolve i problemi dell'industria cinematografica, tuttavia ne riduce gli oneri di circa 20 miliardi; un sollievo dunque di un certo rilievo per questa preziosa industria del nostro paese che denuncia cenni di declino preoccupanti.

Accerterò senz'altro la situazione fiscale delle emittenti private che non credo siano, almeno sulla carta, *tax free*. Evidentemente non sono, in questo momento, nel mirino della amministrazione finanziaria, anche perchè non vi è un assetto legislativo tale da consentire un accertamento molto preciso. Quindi se il Parlamento si facesse promotore di un complesso di provvedimenti, di un corpo di leggi che regolino questa materia, non soltanto per quanto riguarda il raggio di emissione e la qualità delle notizie trasmesse, ma anche il trattamento tributario, l'amministrazione fiscale avrebbe possibilità di intervenire duramente come è giusto.

VIGNOLO. Quale aliquota si applica per la pubblicità televisiva?

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'aliquota normale del 14 per cento.

VIGNOLO. Quindi le emittenti private che realizzano alcuni miliardi con la pubblicità devono essere soggette all'IVA?

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Come tutti i prestatori di servizi. Dovrebbero presentare una loro dichiarazione come soggetti d'imposta. Ora non so dire quanto l'articolo 2 del decreto n. 633 esenti o ponga fuori dal campo di applicazione d'imposta i prestatori di servizi nel settore della informazione; però nella misura in cui sono soggetti d'imposta certamente hanno l'obbligo di fare una loro dichiarazione e di fare i loro versamenti a seconda della cifra di affari che realizzano annualmente. Se la Commissione lo desidera, fra le comunicazioni

che il Ministro dovrà fare potrà dare spazio anche a questa questione.

Ringrazio il senatore Cipellini per aver ritirato l'emendamento. Ribadisco l'impegno del Governo a predisporre un decreto modificativo del decreto 633 per quanto riguarda le tariffe relative alle incisioni, alle stampe originali, alle serigrafie e litografie dei viventi, tenendo presente che viene sollecitato all'unanimità dalla 6^a Commissione permanente del Senato. Per quanto riguarda la decorrenza del provvedimento, la Commissione bilancio si è pronunciata a favore del 1° gennaio 1979, ma non vi è preclusione a che la decorrenza coincida con l'entrata in vigore della legge e cioè nel mese di dicembre.

LI VIGNI. Pensiamo anche agli uffici IVA: non mi sembra proprio il caso di cambiare l'aliquota negli ultimi quindici giorni dell'anno.

SGARLATA, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Desidero in primo luogo ringraziare l'onorevole relatore e tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito per il contributo che hanno dato alla discussione relativa all'esame del disegno di legge; permettetemi nel contempo di svolgere molto brevemente alcune considerazioni su quanto è stato qui giustamente rilevato.

Vorrei innanzi tutto sottolineare come la crisi dello spettacolo cinematografico sia stata determinata — e questo è stato da più parti già rilevato — soprattutto dall'insorgere delle emittenti televisive private. Al riguardo, basti pensare che, a partire dal momento di maggiore espansione dello spettacolo cinematografico — che si può far risalire a circa 10 anni fa — fino ad oggi, si è avuta la chiusura di 2.000 sale cinematografiche delle 11.000 esistenti, mentre già altre sale — di qui la urgenza dell'approvazione del disegno di legge in esame — chiuse per le ferie estive non hanno potuto riaprire i battenti.

Tutto questo di fronte — ripeto — al proliferare di ben 600 emittenti televisive private.

Condivido pertanto quanto è stato detto circa la necessità di regolamentare, anche dal punto di vista tributario, le televisioni priva-

te; faccio peraltro presente che a questo scopo sono già state presentate apposite iniziative legislative, la cui discussione il Governo e le forze politiche e parlamentari dovranno farsi carico di affrontare con la massima urgenza. Accetto quindi senz'altro le segnalazioni ed i rilievi che sono stati fatti a tal proposito in questa sede.

Così pure vanno condivisi i rilievi che sono stati avanzati in ordine al peggioramento della qualità dei filmati alla quale purtroppo da tempo stiamo assistendo; va tuttavia rilevato — come del resto ha fatto già notare l'onorevole relatore — che in quest'ultimo periodo pare che la cinematografia italiana, quella buona, stia, per così dire, risvegliandosi, offrendo al pubblico italiano e mondiale, con quanto ne consegue, dei film di alto livello. Faccio presente inoltre che il Ministro del turismo — come è noto — sta predisponendo una legge-quadro sulla cinematografia, che dovrà andare al Consiglio dei ministri quanto prima.

Indubbiamente, però, il malessere che si è manifestato e i fenomeni di degradazione che si sono verificati in questi ultimi anni sono riferibili soprattutto alla legislazione attuale, incentrata sui noti premi di qualità che avrebbero dovuto incentivare il buon prodotto italiano, non solo all'interno ma anche e soprattutto all'esterno, e che invece, anche per un gioco di combinazioni e di maggioranze nelle commissioni di primo e di secondo grado previste dalla legge, si sono talmente ampliati che oggi anche un film scadente, un film privo di requisiti artistici può facilmente ottenerli.

È necessaria quindi una modifica della legge esistente per quanto riguarda il sistema dei controlli attualmente in vigore, in modo da disporre di una legislazione che determini il rilancio della cinematografia italiana e che tenga conto anche degli altri aspetti (mi riferisco in particolare alla censura) sui quali il dibattito è aperto nel paese non solo a livello politico, ma anche a livello intellettuale.

Per quanto attiene ai prezzi dei biglietti, desidero assicurare alla Commissione che il Ministero vigilerà costantemente sui prezzi praticati dalle sale cinematografiche per

evitare qualsiasi tipo di aumento, che effettivamente si è verificato in alcune sale di Roma e di Milano. Ritengo peraltro che questo discorso vada visto più in profondità. Nelle grandi città infatti esistono sale di prima visione e sale di seconda visione (queste ultime, direi anche, di periferia per la maggior parte); ora, la vigilanza maggiore deve essere esercitata, a mio parere, non tanto sulle poche sale di prima visione, che forse intendono aumentare il prezzo del biglietto anche per soccorrere a certe esigenze particolari, quanto su quelle di seconda visione, che sono il maggior numero, alle quali accorrono soprattutto le persone meno abbienti, che hanno diritto anch'esse di vedere un film, anche se successivamente.

Il discorso su questo punto quindi è aperto anche con i rappresentanti del settore, di concerto con le varie amministrazioni. Il problema è quello di vedere se la via del divieto assoluto dell'aumento del prezzo del biglietto deve essere intrapresa per tutte le sale cinematografiche o se, al contrario, si deve arrivare addirittura ad un suo abbassamento per le sale di periferia e di seconda visione, procedendo diversamente per le altre sale.

A questo riguardo non posso dare allo stato una indicazione precisa, salvo la più ampia assicurazione — ripeto — sulla volontà del Ministero di esercitare la massima vigilanza per impedire che si pervenga a sfasamenti arbitrari sui prezzi praticati dalle sale cinematografiche.

Ribadisco infine che il Ministero del turismo è notevolmente interessato all'approvazione di questo provvedimento perchè ritiene che esso, anche alla luce degli elementi che sono emersi, possa quanto meno contenere la crisi che da tempo affligge il settore cinematografico.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il numero 1, parte III - servizi, della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e

6ª COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (18 ottobre 1978)

successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« spettacoli cinematografici, spettacoli sportivi di cui alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, e teatrali elencati al numero 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ivi compresi gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e le attività circensi e dello spettacolo viaggiante; ».

Su questo articolo vorrei chiedere un chiarimento all'onorevole sottosegretario Azzaro. Il testo originario del numero 1, parte III - servizi, della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevedeva la seguente nota:

« L'imposta si applica sulla stessa base imponibile della imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità previa deduzione dei due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista nell'articolo 19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione è vincolante per un triennio ».

Successivamente, tale nota non è stata più inclusa, forse perchè si è modificata anche la norma riguardante l'applicazione forfettaria prevista a suo tempo dall'articolo 19. Vorrei quindi sapere, a titolo di chiarimento, qual è la base imponibile.

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La base imponibile rimane sempre ridotta rispetto alla massima base imponibile, prevedendosi sempre la deduzione dei due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista nell'articolo 19. Anche se nell'attuale tabella la nota non è più prevista, il siste-

ma è rimasto invariato; questo almeno per quanto è a mia conoscenza.

PAZIENZA. Se non ricordo male, per le attività circensi sono previste nella legge fiscale particolari agevolazioni; non ho presente la tabella attuale che andremo a modificare con il presente disegno di legge, ma mi pare che sia prevista una aliquota IVA del 6 per cento. Ora, non vorrei che in questo caso si avesse non una agevolazione, ma addirittura una penalizzazione; non è la prima volta infatti che si verificano inconvenienti di questo genere.

Vorrei pertanto un chiarimento in proposito dall'onorevole rappresentante del Governo.

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Questa aliquota rimane invariata.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che è stato presentato dal relatore, senatore Luzzato Carpi, un emendamento, che recepisce il parere della Commissione bilancio, tendente ad aggiungere, all'inizio dell'articolo, le parole: « A partire dal 1° gennaio 1979 ».

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Se questo è l'orientamento della Commissione, non ho alcuna difficoltà ad accogliere l'emendamento presentato dal senatore Luzzato Carpi. Praticamente infatti le relative contabilità vengono portate dagli interessati ed è compito degli uffici verificare se quanto è stato da questi dichiarato risponde a verità; non vi sarebbe quindi un particolare adempimento da parte degli uffici. Il rappresentante del Governo — ripeto — non fa pertanto alcuna obiezione, rimettendosi alla decisione che in proposito riterrà di prendere la Commissione.

LI VIGNI. La difficoltà è nella denuncia.

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La difficoltà appunto è per gli interessati, che dovrebbero nella dichiara-

6^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (18 ottobre 1978)

zione valutare una parte al 14 per cento e un'altra parte al 6 per cento.

Faccio comunque presente che in sede di Commissione bilancio la copertura — per dichiarazione del rappresentante del Ministero delle finanze — è stata assicurata. Si è detto cioè che nel bilancio di previsione per l'anno 1979 era tenuta presente questa riduzione di entrata di 20 miliardi; naturalmente non poteva essere tenuta presente per l'anno 1978, anche se la copertura stessa è estremamente elastica perchè può anche riguardare il 1978. Tuttavia l'orientamento della Commissione bilancio è nel senso di far entrare in vigore la nuova aliquota a partire dal 1° gennaio 1979.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno a questo punto dare nuovamente lettura del nuovo parere espresso dalla 5^a Commissione sul disegno di legge in esame: « La Commissione bilancio e programmazione economica, riesaminato il disegno di legge alla luce dei nuovi elementi di valutazione forniti dal rappresentante del Ministero delle finanze relativi al gettito IVA per il 1979, a maggioranza esprime parere favorevole.

Peraltro la Commissione sottolinea l'esigenza di far entrare in vigore la nuova aliquota per gli spettacoli cinematografici a partire dal 1° gennaio 1979 ».

AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze. Non si tratta evidentemente di un parere vincolante; esso si limita infatti a sottolineare l'esigenza di far entrare in vigore la nuova aliquota a partire dal 1° gennaio 1979.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Luzzato Carpi tendente a premettere, all'inizio dell'articolo, le parole « A partire dal 1° gennaio 1979 ».

E approvato.

Per una più corretta formulazione, propongo un emendamento tendente a premettere, alle parole: « spettacoli cinematografici », il numero: « 1) ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

E approvato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In conseguenza dell'avvenuta approvazione dell'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Luzzato Carpi all'articolo 1, l'articolo 2 appare superfluo. Propongo pertanto di sopprimerlo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo.

Non è approvato.

Il disegno di legge risulta pertanto composto di un articolo unico.

Metto dunque ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

E approvato.

« Norme interpretative dell'articolo 106 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, richiamato dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie, e degli articoli 101, 102 e 105, primo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 » (1325) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme interpretative dell'articolo 106 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno ap-

6^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (18 ottobre 1978)

provato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, richiamato dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie, e degli articoli 101, 102 e 105, primo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Li Vigni di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

LI VIGNI, *relatore alla Commissione*. Dobbiamo dare atto ai colleghi della Camera dei deputati di avere migliorato il testo originario del disegno di legge presentato dal Governo, colmando una lacuna che indubbiamente esisteva. Nel testo originario del disegno di legge si ignorava il testo unico del 6 marzo 1978, n. 218, e quindi si rischiava di far entrare dalla finestra quello che si voleva mettere fuori dalla porta in modo definitivo.

Qual è la sostanza del provvedimento?

Con l'articolo 15 della legge 6 ottobre 1971, n. 353, compiendo un errore che spesso facciamo quando cominciamo ad allargare le maglie dei provvedimenti, partiti dal sacrosanto concetto di aiutare l'industrializzazione del Meridione, abbiamo cominciato ad estendere il provvedimento anche agli alberghi, agli autostelli per la gioventù, ai villaggi turistici, agli impianti termali con le relative attrezzature, agli impianti di trasporto per mezzo di funi, eccetera, per cui, a forza di ampliare, sono stati collegati al concetto di stabilimento industriale organizzato anche le cliniche e gli ospedali. Purtroppo noi abbiamo una giurisprudenza e degli esperti che si buttano su cose di questo genere con molta facilità e avvalorano, dando dignità giuridica, fatti che invece sono chiaramente al di fuori della volontà del legislatore.

Ripeto, il legislatore ha sempre voluto aiutare l'industrializzazione, forzando anche, nel senso di comprendere anche l'industria alberghiera, per esempio; ma mai è stata intenzione del legislatore di arrivare,

attraverso queste norme a favore del Meridione, a comprendere le cliniche, gli ospedali, e così via. In questo modo si è creata, tra l'altro, una situazione assolutamente anormale poichè la regione Sicilia, cui è riservata la competenza per questa materia, ha escluso espressamente dai benefici le case di cura che sono nel suo territorio.

Ci troviamo, pertanto, in presenza di questo assurdo: gli ospedali e le case di cura che sono in Sicilia non godono dei benefici della predetta legge, mentre ne godono gli ospedali e le case di cura che si trovano nel resto del Meridione. Da qui nasce l'esigenza, giustamente prospettata dal Ministero delle finanze, di arrivare ad una interpretazione autentica che chiuda una volta per tutte la questione, nel senso di riservare all'amministrazione, attraverso il Parlamento ovviamente, il compito di interpretare la situazione e di non dare quindi spazio a interpretazioni di parte o anche ad interpretazioni forzate da parte della giurisprudenza.

Tenuto conto di tutte queste cose ed anche della completezza del testo così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, quale relatore raccomando l'approvazione del disegno di legge, che chiude in maniera definitiva una vessata questione che purtroppo si è trascinata per alcuni anni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio il relatore per l'ampiezza della sua relazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni agevolative contenute nell'articolo 106 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, nu-

6ª COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (18 ottobre 1978)

mero 1523, richiamate dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie, vanno interpretate nel senso che non si applicano alle cliniche e alle case di cura.

Le disposizioni agevolative contenute negli articoli 101, 102 e 105, primo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, vanno parimenti interpretate nel senso che non si applicano alle cliniche e alle case di cura.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

« **Modificazioni alla legge 31 maggio 1977, n. 247, recante norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche** » (1326) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 31 maggio 1977, n. 247, recante norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Pegoraro di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PEGORARO, relatore alla Commissione. Il disegno di legge al nostro esame è già stato approvato all'unanimità dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati nella seduta del 18 luglio 1978. Ritengo sufficienti poche considerazioni ad illustrazione del contenuto del provvedimento che tuttavia, trattando di materia di rimborsi e di controlli, è tutt'altro che di secondaria importanza.

L'articolo 7 della legge 31 maggio 1977, n. 247, dispone che tutti gli atti relativi ai rimborsi dell'imposta sul reddito di persone fisiche siano sottoposti al controllo successivo

della Corte dei conti. Come è noto i rimborsi e relativi interessi vengono effettuati mediante emissione, da parte della Direzione generale delle imposte dirette, in base al decreto del Ministero delle finanze, di uno o più ordinativi di pagamento estinguibili mediante commutazione d'ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia. A questo scopo la legge n. 247 del 1977 ha istituito a Roma una seconda sezione di tesoreria provvisoria dello Stato. Ciò premesso, bisogna considerare che i titoli di spesa emessi ai sensi appunto della legge n. 247 del 1977 riguardano un altissimo numero di rimborsi con conseguente vastissimo campo per l'azione di controllo.

A questo punto sono sorte delle difficoltà soprattutto per quanto riguarda l'azione di controllo, poichè la legge non consente il decentramento, sia sul piano funzionale-amministrativo, sia su quello dell'esercizio delle funzioni di controllo. A ciò bisogna aggiungere che, per quanto riguarda il controllo da parte della Corte dei conti, esso deve estendersi fino all'esame degli atti presupposti, vale a dire delle stesse dichiarazioni dei redditi e documentazione annessa. Così stando le cose, o il controllo diventa un atto del tutto formale o l'azione di controllo richiede tempi lunghissimi e direi anche molteplici energie. Di qui l'opportunità del provvedimento che modifica l'articolo 7 della legge n. 247, nel senso di stabilire che i riscontri possono essere limitati, per ogni titolo di spesa, ad una parte della documentazione. In questo modo si può ottenere un duplice risultato: anzitutto l'azione di controllo finisce di essere un atto del tutto formale, perchè in definitiva questo attualmente succede; in secondo luogo, sia pure indirettamente, ciò può portare ad una più sollecita procedura degli stessi rimborsi sapendo che poi tutta l'azione successiva di controllo è molto semplificata. Per questo motivo raccomando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero ribadire quanto ha già detto il relatore e cioè che si tratta di dare, in sostanza, l'autorizzazione alla Corte dei conti di effettuare per campione un controllo che altrimenti non potrebbe fare. L'imponente numero dei rimborsi, infatti, consente soltanto un procedimento di controllo per campione, allo stato attuale. Se si dovessero controllare i presupposti del rimborso, non vi sarebbe la possibilità, per l'anno 1975, di far registrare 3 milioni e mezzo di rimborsi in quanto occorrerebbero molti anni, forse decenni, per esaminare se tali presupposti sono legittimi o meno.

P R E S I D E N T E . Forse l'onorevole Ministro, venendo qui a rispondere sui vari quesiti che gli sono stati posti, potrebbe anche informare la Commissione in ordine all'effettuazione di queste operazioni di rimborso, ai tempi e via dicendo. Recentemente abbiamo assistito a tutta una serie di riliquidazioni, per quanto riguarda le denunce relative al 1975, a seguito dell'entrata in vigore della sentenza della Corte costituzionale che dichiarava illegittimo il cumulo dei redditi familiari. Questa riliquidazione delle varie posizioni dei contribuenti ha comportato per moltissimi il pagamento di un supplemento di tributo, mentre ci si attendeva, generalmente, che il provvedimento portasse ad una restituzione di parte dell'imposta pagata.

In ordine anche a questo problema e comunque a tutto il problema dei rimborsi, sui quali non cessa la polemica da parte dei contribuenti nei confronti dell'amministrazione, sarebbe forse opportuno che la Commissione venisse informata.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Informerò il Ministro che sarà lieto di riferire alla Commissione.

Posso dire che i rimborsi previsti, a seguito delle dichiarazioni presentate nel 1976 per i redditi conseguiti nel 1975, ammontano a 3 milioni e mezzo. Si prevedeva che i rimborsi dovessero avvenire per una metà — 1 milione e 600.000 — entro il 31 dicembre, il resto nel corso del primo semestre 1979.

Posso confermare che 1 milione e 600.000 ordinativi sono già pronti. Essendo possibile firmare l'ordinativo solo dopo 2 mesi che gli uffici distrettuali hanno già legittimato il rimborso, il secondo ordinativo, che comprende 800.000 nominativi e che avrebbe dovuto essere firmato il 20 gennaio 1979, non potrà essere firmato entro tale data perchè la recente disposizione di legge che prevede il bilancio triennale ha eliminato il cosiddetto *dicembre-bis*. Praticamente, quindi, non è possibile fare nel corso del gennaio dell'anno successivo operazioni riguardanti il bilancio dell'anno precedente.

Tuttavia sarà apportata una modifica di legge onde consentire che questo ordinativo possa essere esaurito entro l'anno.

Poichè si tratta di applicare solo una semestralità d'interessi ad un rimborso già definito (perchè attualmente c'è il rimborso definito più 3 semestralità d'interessi), bisognerebbe andare al 20 gennaio 1979. Se invece fosse possibile applicare a questo stesso rimborso la quarta semestralità, senza bisogno di arrivare al 20 gennaio 1979, potremmo procedere al rimborso di altri 800.000 aventi diritto entro il secondo semestre del 1979. Ma di questo riferirà l'onorevole Ministro se gli richiederete un'indicazione al riguardo.

L I V I G N I . Chiederei anche che l'onorevole Ministro desse dei chiarimenti su un fenomeno analogo che sta succedendo per queste denunce immediatamente successive alla sentenza della Corte costituzionale, per le quali si sono creati da parte degli uffici i presupposti per una serie di addebiti.

Una questione particolarmente urgente e che vorrei sottolineare è quella relativa alle rate dei mutui, che scadono il 31 dicembre e che vengono pagate nell'anno successivo. A quanto risulta, gli uffici hanno detto che rientrano nell'anno di competenza e ora vengono depennate dalla Corte costituzionale.

Se questo può valere per il futuro, anche se ho le mie riserve, non credo che possa valere per il passato, perchè significa perdere il diritto e basta. È sempre stato ammesso che vale la scadenza del 31 dicembre; se io, per esempio, faccio un'operazione attraverso la mia banca, questa mi applica gli interessi

6^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (18 ottobre 1978)

dal 31 dicembre, non dalla data in cui mi comunica di avere effettuato il pagamento e così via.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Lei vorrebbe sapere se il Governo ha poteri per regolare questa materia. Quello che lei dice è chiaro, e certamente sorgerà un problema grave anche di carattere giuridico. Pur essendo scontato, in base all'attuale legislazione, che tutto quanto viene versato dopo il 31 dicembre del 1978 apparterrà alla competenza del 1979, io mi farò carico della sua osservazione.

P R E S I D E N T E . Approfitto di quanto lei ha detto per far presente che, qualora fosse necessario anche un disegno di legge, sarà opportuno predisporlo tenendo conto di altre situazioni che esistono e che comporteranno per gli uffici una grossa perdita di tempo.

Mi riferisco all'interpretazione data con circolare ministeriale a proposito del problema riguardante la deduzione degli interessi sui mutui fondiari. Credo che il legislatore nell'affrontare questo problema abbia tenuto presenti tutti gli oneri passivi derivanti dal mutuo fondiario. Con una circolare del Ministero, invece, si è detto che soltanto gli interessi e non i cosiddetti accessori possono essere posti in deduzione.

Noi sappiamo che gli accessori sono una parte, diciamo, integrante di quello che è a carico del mutuatario. Se andiamo ad analizzare gli elementi che compongono gli accessori vediamo che contengono anche un onere di carattere erariale.

Sembra, comunque, acquisito che si sia giunti all'interpretazione di cui sopra forse a seguito della formulazione della legge che parla di interessi. Io so (e di questo mi è stata data conferma da parte dei dirigenti degli uffici distrettuali delle imposte) che gli uffici si stanno ponendo questo problema con notevoli preoccupazioni, perchè si trovano, di fronte alla maggior parte di denunce fatte l'anno scorso, a dover rivedere tutta la documentazione relativa a questi oneri e quindi a dover effettuare delle operazioni che cer-

tamente comporteranno una perdita di tempo.

Mi permetto di sottolineare anche questo problema perchè forse, alla luce di una serie di situazioni che si sono verificate in questi ultimi mesi a seguito dell'esame delle varie denunce di redditi presentate dai singoli contribuenti, sarà opportuno esaminare l'esigenza di un disegno di legge che regoli questi aspetti.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. La sua osservazione credo che sia analoga a quella fatta dal senatore Li Vigni. Non so al momento se sia necessaria una disposizione legislativa che modifichi le deduzioni riguardanti comunque un periodo di imposta già trascorso. Perchè anche se le rate che si riferiscono a queste deduzioni vengono pagate nell'anno successivo, tuttavia il riferimento è ad un periodo di imposta trascorso. Che questo debba essere regolamentato con una norma di legge, ripeto, mi sembra eccessivo.

Tuttavia non so rispondere se non affidandomi alla logica del buon senso e, quindi, a me pare che la deduzione debba fare riferimento a quell'anno anche se il pagamento è stato effettuato nell'anno successivo. Ho quindi l'impressione che la questione possa essere facilmente sanata.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 7 della legge 31 maggio 1977, n. 247, è sostituito dal seguente:

« Gli ordinativi diretti collettivi di pagamento relativi ai rimborsi disciplinati dalla presente legge sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti.

La Corte, nell'eseguire i riscontri di sua competenza, ha facoltà di limitarli, per ogni titolo di spesa, ad una parte della documentazione ».

6ª COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (18 ottobre 1978)

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

E approvato.

« Semplificazioni in materia di certificazioni da parte degli uffici del registro e dell'imposta sul valore aggiunto » (1385)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Semplificazioni in materia di certificazioni da parte degli uffici del registro e dell'imposta sul valore aggiunto », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Giacalone di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GIACALONE, *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge al nostro esame risponde ad una esigenza di semplificazione in materia di certificazioni richieste dagli uffici finanziari. Già con la legge n. 114 dell'aprile 1977 è stata prevista la possibilità per i soggetti tenuti a produrre certificati rilasciati dall'ufficio delle imposte dirette di esibire una dichiarazione attestante i fatti oggetto della certificazione. Con il disegno di legge in esame tale possibilità viene allargata, sempre agli stessi fini, alle certificazioni da parte degli uffici del registro e dell'imposta sul valore aggiunto. A giudizio del relatore con il provvedimento si raggiungerebbero tre obiettivi: in primo luogo, si eliminerebbe la disparità tra certificazioni dell'ufficio delle imposte dirette e uffici del registro e dell'IVA; in secondo luogo si eliminerebbero nei riguardi degli uffici citati incombenze spesso

assai onerose; e in terzo luogo si arrecherebbe un notevole vantaggio al cittadino, nei confronti del quale, nell'ipotesi di dichiarazione falsa o mendace, valgono, come già disposto nella citata legge n. 114 dell'aprile 1977, le norme di cui alla legge 4 gennaio 1968, numero 15.

Concludo chiedendo ai membri della Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici del registro e dell'imposta sul valore aggiunto concernenti atti, denunce e dichiarazioni, possono, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

E approvato.

La seduta termina alle ore 13.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore DOTT. GIOVANNI BERTOLINI